

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3975}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MAMMÌ)

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto

Presentato il 30 maggio 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Governo in data 30 marzo 1989 ha presentato al Parlamento il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto.

Il disegno di legge di conversione di tale decreto-legge è stato approvato dal Senato in data 4 maggio 1989 (A.S. 1667) e quindi trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. 3895).

Poiché ormai è presumibile che detto decreto-legge non potrà essere convertito nei prescritti termini costituzionali, si rende necessario reiterarne le disposizioni in modo da assicurare continuità all'impegno del Governo diretto al recupero di basi imponibili e al riequilibrio della tassazione tra i diversi tipi di reddito.

Si ripropongono, pertanto, con il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge, le disposizioni del precedente decreto n. 112 nel testo approvato dal Senato della Repubblica. Il provvedimento, come è noto, è volto a ridurre taluni aspetti di evasione o di elusione presenti nei comportamenti dei contribuenti nella vigenza della attuale disciplina della tassazione dei redditi dei fabbricati e dei terreni; esso, inoltre, per l'accentuato utilizzo degli strumenti apprestati dall'anagrafe tributaria, costituisce un passo decisivo verso il positivo impiego delle potenzialità che gli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze sono ora in grado di esprimere, a testimonianza dello sforzo di ammodernamento che l'amministrazione ha intrapreso.

Va da sé che le disposizioni in rassegna non esauriscono affatto il tema del riordino della tassazione dei redditi immobiliari, ma ne costituiscono un'imprescindibile premessa.

Il decreto-legge si divide in due capi, dei quali il capo I contiene disposizioni per il recupero alla imposizione tributaria dei redditi di fabbricati ed il capo II rimuove alcuni ostacoli in materia di determinazione dei redditi dei terreni allorché si verificano variazioni di colture e ne sia ancora in corso la allibrazione a catasto.

Il capo I persegue la finalità di recuperare all'imposizione i redditi di fabbricati evasi attraverso un meccanismo articolato in due distinte fasi reso possibile dagli sviluppi raggiunti dal sistema informativo del Ministero delle finanze.

Nella prima fase sono chiamati direttamente in causa gli uffici della Amministrazione finanziaria che vengono messi in grado di sfruttare concretamente e proficuamente la massa di dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze ha raccolto e che può mettere a disposizione degli uffici impositori.

Al riguardo va osservato che, già da ora, il sistema informativo può effettuare incroci che rivelano l'esistenza di redditi di fabbricati non dichiarati confrontando i dati contenuti nelle dichiarazioni per l'anno 1983 (unico anno in cui, in relazione agli adempimenti fissati per il controllo SOCOF, è stata effettuata la rilevazione analitica delle unità immobiliari che producono redditi di fabbricati) con quelli risultanti agli uffici del registro ed alle conservatorie dei registri immobiliari, e individuare, in modo automatizzato, i fabbricati, oggetto di atti di trasferimento o di locazione, i cui redditi non sono stati dichiarati.

A partire dal 1990, inoltre, sarà possibile utilizzare, con procedure di incrocio, anche i dati degli uffici tecnici erariali relativi ai fabbricati censiti con accatastamento automatico in modo da far emergere ulteriori aree di evasione.

Si tratta di un complesso rilevante di elementi la cui utilizzazione postula, tut-

tavia, la previsione, con specifiche disposizioni, di procedure semplificate per gli accertamenti dei redditi in questione in modo che la capacità operativa degli uffici venga adoperata nell'espletamento di adempimenti speditamente produttivi.

In questa ottica, la prima fase del sistema previsto può essere schematizzata come segue:

a) semplificazione della fase istruttoria per l'acquisizione dei dati conseguenti a controlli incrociati tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e dati trasmessi dagli uffici tecnici erariali;

b) utilizzo e rilevanza formale delle procedure informatizzate in ogni fase del procedimento, dalla acquisizione delle informazioni alla richiesta di chiarimenti al contribuente, alla predisposizione degli avvisi di accertamento e alla conservazione dei supporti;

c) emissione di accertamenti parziali del reddito dei fabbricati non dichiarato o dichiarato in misura inferiore con notifica del relativo avviso a mezzo posta. Nella previsione rientrano i redditi delle unità immobiliari urbane determinabili secondo modalità proprie dei redditi fondiari anche se si tratta di redditi di immobili, ovviamente non strumentali, che concorrono a formare il reddito di impresa.

Il provvedimento realizza in tal modo, pur nella attuale situazione di limitatezza della capacità operativa di cui gli uffici dispongono (e che il Governo intende progressivamente ampliare con adeguate misure, prima tra tutte, quella della riforma dell'Amministrazione), una modalità di utilizzazione del patrimonio dei dati disponibili finalizzata ad un concreto ed efficace recupero dei redditi nel settore immobiliare.

Ovviamente non può sottacersi che la utilizzazione di tali dati raccolti dal sistema informativo è stata sino ad oggi condizionata e lo è ancora dalla non completa automazione dei servizi degli

uffici tecnici erariali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

Ai dati già utilizzabili devono tuttavia aggiungersi quelli che via via verranno ad essere disponibili per il progressivo aggiornamento degli archivi catastali sia sotto il profilo dei fabbricati da censire che delle volture da effettuare: a questo proposito è da rilevare che dalla fine del 1989 saranno disponibili i dati di ulteriori cinque milioni di fabbricati accatastati con procedure automatiche, ai quali se ne aggiungeranno altri tre milioni entro l'anno 1990. Anche tali dati costituiranno la base di riferimento per la effettuazione degli accertamenti nei confronti dei possessori di redditi di fabbricati.

La seconda fase del sistema previsto consente di completare l'azione degli uffici attraverso il preventivo coinvolgimento dei comuni nell'attività di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria.

I comuni, infatti, sono in grado di fornire un utile contributo per la identificazione delle unità immobiliari per le quali non si possiedono ancora dati sufficienti per effettuarne l'attribuzione ai contribuenti titolari dei relativi redditi.

Si è pertanto previsto che il sistema informativo fornisca ai comuni gli estremi delle unità immobiliari contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1983, nonché di quelle la cui esistenza è emersa a seguito delle procedure di incrocio con i dati sia degli atti e contratti soggetti a registrazione sia delle unità per le quali sono state presentate denunce di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983.

I comuni, sulla base di tali indicazioni che saranno fornite con appositi elenchi che raggruppano le unità immobiliari per strada e numero civico, potranno individuare, mediante controlli effettuati sul territorio, le unità immobiliari non dichiarate e risalire, anche con l'aiuto degli uffici tecnici erariali e delle conservatorie, ai relativi possessori segnalandoli agli uffici delle imposte dirette per i successivi adempimenti.

Lo schema operativo contenuto nel provvedimento in esame mira ad indiriz-

zare concretamente l'attività di riscontro sul territorio comunale prevedendo che tale riscontro sia esercitato esclusivamente nei confronti di quelle unità immobiliari che non risultano dalle dichiarazioni dei contribuenti né sono state reperite per effetto della attività di incrocio e di accertamento degli uffici sopra descritta.

Un ulteriore ausilio nell'organizzazione dell'attività di riscontro potrà poi derivare dalla fornitura dei dati relativi agli immobili che saranno spontaneamente resi noti dai contribuenti. Infatti il decreto-legge prevede talune disposizioni recanti la possibilità per i contribuenti di presentare agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR dichiarazioni sostitutive per quanto riguarda i redditi di fabbricati per i periodi di imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le fasi del procedimento sopra delineate sono teleologicamente tra loro connesse ed entrambe, ancorché solo la prima prenda l'avvio immediatamente, debbono essere preconizzate contestualmente in un unico disegno normativo: se così non si prevedesse, si perderebbe il senso unitario del progetto di recupero della evasione nel settore dei redditi di fabbricati. Questa considerazione deve essere completata dall'altra secondo cui la fattibilità del procedimento e la perseguibilità dell'obiettivo postulano una valutazione unitaria e complessiva di entrambe le fasi.

Nessun dubbio può esservi circa la necessità di non procrastinare l'utilizzo degli strumenti informatici di cui dispone il Servizio informativo del Ministero delle finanze e di inserire siffatto utilizzo nell'ambito più ampio della collaborazione che è possibile richiedere ai comuni; così come nessun dubbio vi è circa l'urgenza di dare l'avvio, con adeguate semplificazioni delle procedure, agli accertamenti parziali sui redditi. Rimane solo da rilevare che tale urgenza è altresì eviden-

ziata dal rilievo che il procedimento ipotizzato nel suo complesso costituisce (essendo già previsto nel decreto-legge n. 112 del 1989) un segnale della concreta possibilità di esercizio della azione di accertamento dell'Amministrazione e quindi un richiamo efficace per il contribuente ad adempiere puntualmente al debito tributario già in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno corrente.

Il capo II contiene invece alcune disposizioni volte a rendere concretamente possibile, rimuovendo alcuni ostacoli attuativi, la determinazione del reddito dei terreni per i quali siano intervenute variazioni di colture che danno luogo a variazioni del reddito, ma che non sono state ancora allibrate in catasto. Come più specificamente verrà indicato nel commento alle singole disposizioni, la normativa introdotta tende a far emergere redditi dei terreni attraverso una concreta valutazione delle variazioni di coltura che le procedure catastali prendono in considerazione solo a distanza di tempo. Ad una tale finalità era ispirato l'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; ma la sua formulazione ha fatto emergere alcuni problemi tra i quali l'effettiva difficoltà applicativa per i soggetti interessati in relazione ai puntuali adempimenti previsti nella disposizione medesima per effettuare il calcolo del nuovo reddito conseguente alla variazione delle colture praticate.

La disciplina proposta, mantenendo fermo l'obbligo per il contribuente di procedere direttamente, in attesa delle conseguenti variazioni catastali, all'adeguamento dei redditi da dichiarare ai fini delle imposte sui redditi in relazione alle nuove colture praticate (come è previsto nel citato articolo 11-bis), reca tuttavia disposizioni più agevolmente applicabili.

Le ragioni più sopra richiamate costituiscono il supporto anche per l'adozione in via di urgenza della nuova e più agevole disciplina per la determinazione del

reddito dei terreni interessati da variazioni di colture.

* * *

Le considerazioni sopra svolte consentono di valutare nella loro interezza le linee generali del provvedimento e di illustrare specificamente le singole disposizioni.

Con l'articolo 1 si è stabilito che gli uffici delle imposte provvedono ad effettuare accertamenti parziali (aventi cioè ad oggetto uno specifico reddito e non la totale redditività del soggetto, per la quale resta impregiudicata la ulteriore azione accertatrice) nei casi di evasione totale o parziale delle imposte dovute per redditi di fabbricati risultanti dai dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze.

Si realizza in tal modo, mediante procedure di incrocio, la possibilità di procedere rapidamente ed efficacemente al recupero della materia imponibile evasata utilizzando la potenzialità delle nuove tecnologie di cui è in possesso l'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 2, in tale prospettiva, contiene talune disposizioni tese a semplificare al massimo l'attività di accertamento in questione. Si è così previsto che i dati provenienti dai controlli incrociati tra anagrafe tributaria, uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e catasto siano trasmessi agli uffici impositori via terminale e che la richiesta di chiarimenti agli interessati possa essere inviata a mezzo del servizio postale.

Sempre nell'ottica di snellire al massimo la procedura, con l'articolo 3 si è previsto che avvisi di accertamento parziale, per la cui residua disciplina si è fatto espresso rinvio all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dagli uffici impositori anche a mezzo posta. Si è inoltre indicato il contenuto dell'atto di accertamento prevedendo espressamente che per la sua moti-

vazione può farsi riferimento ai dati acquisiti con le procedure automatizzate.

L'articolo 4 integra l'attività di controllo prevedendo la collaborazione dei comuni che dovrebbe svilupparsi attraverso una sistematica indagine sul territorio per individuare le ulteriori aree di evasione delle imposte dovute per i redditi di fabbricati.

In particolare sono state previste le seguenti modalità:

a) l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria ed a seguito delle suindicate procedure di incrocio automatizzato dei dati, fornisce ai comuni gli elenchi delle unità immobiliari i cui redditi sono stati dichiarati per l'anno 1983 nonché le unità che, pur non risultando da tali dichiarazioni, sono state oggetto di atti di trasferimento e di locazione o di accatastamento;

b) i comuni provvedono ad individuare le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale non comprese nei predetti elenchi e le indicano all'Amministrazione finanziaria;

c) l'Amministrazione finanziaria identifica i possessori degli immobili per ciascun anno di riferimento, accerta la relativa rendita catastale effettiva o presunta, chiede agli interessati i necessari chiarimenti ed, eventualmente, provvede con accertamenti parziali.

All'articolo 4 è previsto, inoltre, conformemente alla volontà espressa dal Senato, che, ai fini della stipula degli atti pubblici tra vivi e delle scritture private autenticate con cui si trasferisce la proprietà o si costituiscono o trasferiscono diritti reali su unità immobiliari urbane, la parte (o il suo rappresentante legale o volontario) deve espressamente dichiarare di aver evidenziato nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, il possesso dell'immobile ovvero deve indicare il motivo per cui il reddito dell'immobile non è stato dichiarato.

Nello stesso articolo in esame sono poi previste altre disposizioni che recepiscono sempre taluni emendamenti approvati nel corso del dibattito parlamentare sul precedente decreto n. 112 del 1989.

Con esse si dispone:

a) la nullità dell'atto privo della dichiarazione sopra menzionata;

b) che negli atti formati e nelle scritture autenticate fino al 30 novembre 1989 dovrà essere contenuta la dichiarazione in questione, qualora nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, sia stata omessa la dichiarazione del reddito dell'immobile; la parte, in tale ipotesi, potrà presentare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 del decreto in rassegna. Con questa disposizione il Parlamento ha inteso darsi carico del problema relativo agli atti formati e alle scritture stipulate fino al 30 novembre 1989, in modo da rendere certo che nessun intralcio derivi, per effetto della disciplina introdotta alla commerciabilità del bene, e da riaffermare che anche in tal caso è pur sempre possibile, per il contribuente, presentare la dichiarazione sostitutiva in aumento (ovviamente nei termini e con le modalità per essa stabilite);

c) che i conservatori dei registri immobiliari devono segnalare entro 30 giorni dall'esecuzione delle formalità loro richieste, al competente ufficio delle imposte dirette, sia i provvedimenti giudiziari aventi gli stessi effetti degli atti di costituzione e di trasferimento di diritti reali sugli immobili sia le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali;

d) che i comuni, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere autorizzati ad assumere personale, con contratto di durata non superiore a tre mesi, per il censimento degli immobili;

e) che alla domanda diretta al comune per i certificati di agibilità ed abitabilità delle unità immobiliari deve essere allegata copia autenticata della rice-

vuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Con l'articolo 5 si è rinviata ad un apposito decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle modalità circa la predisposizione automatizzata delle richieste di chiarimenti ai soggetti interessati, la trasmissione dei suddetti elenchi ai comuni, la conservazione dei dati su supporti magnetici, nonché la trasmissione dei dati tra gli uffici finanziari e la loro convalidazione ai fini degli accertamenti parziali.

La disposizione mira a snellire e rendere più sollecita possibile l'attività di accertamento garantendo nel contempo il rispetto delle esigenze di garanzia, di certezza e di legalità del contribuente.

L'articolo 6 consente ai contribuenti che, per i periodi di imposta per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano omesso di denunciare, in tutto o in parte, i redditi di fabbricati — sempreché non sia intervenuto un accertamento definitivo — di presentare una dichiarazione sostitutiva.

Tale dichiarazione, naturalmente, deve indicare un reddito superiore a quello precedentemente dichiarato e deve riferirsi esclusivamente ai fabbricati i cui redditi sono determinati secondo le modalità di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (già titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597).

In mancanza di tale determinazione il reddito sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base di tariffe d'estimo previste per unità immobiliari similari. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inviate agli uffici competenti entro e non oltre il 30 novembre 1989. Tali dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla entrata in vigore della

legge di conversione. Questa disposizione è resa necessaria per la esigenza che le dichiarazioni siano redatte conformemente ad un modello unico per la loro trattazione informatizzata e per la esigenza che l'Amministrazione abbia a disposizione un tempo adeguato per la predisposizione di tale modello.

Inoltre è da considerare che la presentazione della dichiarazione esige anche la esecuzione del versamento dell'imposta dovuta e, anche sotto questo profilo, è indispensabile la messa a punto dei moduli di versamento e la predisposizione delle procedure per l'acquisizione su supporti magnetici dei dati che il sistema creditizio o postale deve trasmettere all'Amministrazione. In sostanza pertanto la presentazione delle dichiarazioni sostitutive avverrà nel periodo dal 1° settembre al 30 novembre 1989.

Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive sono differiti al 30 novembre 1989 i termini per la effettuazione degli adempimenti, agli effetti delle imposte sui redditi, relativi ai periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo.

Con il comma 1 dell'articolo 7, poi, si è provveduto ad indicare i criteri in base ai quali il contribuente deve determinare le imposte dovute per ciascun periodo per il quale la dichiarazione sostitutiva è stata effettuata. In particolare si è stabilito che ai fini dell'IRPEF va applicata l'aliquota marginale del periodo di riferimento risultante dalla dichiarazione o dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (ovviamente la stessa disposizione deve applicarsi anche ai pensionati esonerati dalla presentazione del predetto certificato), o da atto di accertamento non definitivo e, in caso di mancanza di imponibile, l'aliquota minima.

Sempre ai fini dell'IRPEF si è stabilito poi che, per gli anni in cui il contribuente ha ommesso di presentare la dichiarazione, deve applicarsi l'aliquota media del 27 per cento.

Per l'IRPEG, invece, l'aliquota è in ogni caso quella del 36 per cento mentre ai fini dell'ILOR, tenendo presente l'addizionale prevista in passato, si è indicata l'aliquota del 16,2 per cento.

Il comma 2 dell'articolo in esame determina le modalità relative al pagamento delle imposte dovute. È stata prevista (comma 3) la possibilità di rateizzare il pagamento corrispondendo il 70 per cento dell'imposta dovuta entro il termine della dichiarazione sostitutiva ed il rimanente 30 per cento nel successivo mese di aprile 1990, con l'interesse del 12 per cento annuo.

Con l'articolo 8 si sono dettate le disposizioni relative ai controlli da effettuare sulle dichiarazioni sostitutive in questione ed al recupero delle maggiori somme dovute e di quelle non versate. Va segnalato in particolare il comma 3 che prevede espressamente l'indeducibilità delle imposte dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva.

Il sistema delineato dagli articoli 6, 7 e 8, finalizzato alla spontanea emersione dell'imponibile concernente i fabbricati, trova il suo completamento nell'articolo 9, con il quale si è disposto che in caso di dichiarazione sostitutiva non si applicano le pene pecuniarie relative alla omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione né si applicano le altre sanzioni amministrative, gli interessi e le soprattasse.

Diversa è la materia oggetto delle disposizioni di cui al capo II, concernente le variazioni di colture dei terreni. In particolare con il comma 1 dell'articolo 10 si è provveduto a sostituire il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, con il quale era stata introdotta la c.d. autodeterminazione dei redditi in caso di variazione delle colture praticate rispetto alle risultanze catastali.

Come è noto il vigente articolo 11-*bis* prevede che, in caso di mancata corrispondenza tra le colture effettive e quelle risultanti in catasto, i possessori dei terreni sono tenuti, in sede di dichiarazione

del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalla variazione:

a) la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata;

b) qualora non sia possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata, la tariffa d'estimo già attribuita a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agronomicamente compatibili.

Nell'applicazione della suindicata disciplina sono emersi alcuni problemi tra i quali l'oggettiva difficoltà, a causa dei numerosi frazionamenti e variazioni del classamento, di conoscere topograficamente le particelle catastali e la conseguente necessità di fare riferimento all'intera superficie della partita catastale, nonché di individuare la classe nei casi in cui la stessa risulti inesistente ovvero in cui la nuova qualità colturale interessi superfici di terreni alle quali il catasto ha attribuito classi diverse. Queste difficoltà hanno ostacolato da parte dei contribuenti i necessari adempimenti in vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Si è così ritenuto di modificare il criterio di determinazione del reddito del terreno interessato alla variazione colturale (in attesa del nuovo allibramento) ricorrendo alla « tariffa media ».

In particolare si è previsto che ai terreni in questione si applicano la tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. Si è poi chiarito che per tariffa media si deve intendere la risultante del rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

In caso di colture non censite nello stesso comune o sezione censuraria, si è prevista la applicazione delle tariffe medie e delle deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione cen-

suraria viciniore nell'ambito della stessa provincia.

Infine, nell'ipotesi che la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si è prevista l'applicazione della tariffa media della coltura del comune o sezione censuraria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

Al fine di consentire controlli incrociati tra gli uffici finanziari, si è previsto che debba essere allegato alla dichiarazione dei redditi un apposito prospetto contenente talune specifiche indicazioni relative alla variazione di coltura. Naturalmente la violazione dell'obbligo è stata sanzionata.

La nuova disciplina proposta, pur nella sua maggiore semplicità, richiede però ai contribuenti e agli uffici tempi tecnici non compatibili (già alla data del decreto-legge n. 112 ed ancor più alla data odierna) con quelli della imminente scadenza del termine della dichiarazione dei redditi, donde la opportunità di rinviarne l'applicazione allo scopo di renderla praticamente ed efficacemente attuabile da parte degli interessati.

Si è pertanto stabilito che le disposizioni di tale articolo hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

All'articolo 11, inoltre, è stata recepita un'altra delle disposizioni introdotte dal Senato della Repubblica in sede di conversione del predetto decreto n. 112. Con essa viene disposto che le attività istituzionali dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario non costituiscono attività commerciale.

Con l'articolo 12 si è preso in considerazione il reddito dominicale e quello agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra ovvero alla funghicoltura e, apportando le necessarie modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, si è provveduto a stabilire che detto reddito, in mancanza di indicazioni catastali, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

* * *

Per quanto riguarda gli effetti sul piano dell'acquisizione di maggior gettito in conseguenza del recupero a tassazione di redditi o di maggiori redditi evasi, occorre rilevare che tale recupero, alla luce delle disposizioni recate dal decreto-legge in rassegna, si verifica — per quanto riguarda i redditi di fabbricati — per effetto da un lato degli accertamenti parziali dell'Amministrazione e dall'altro della presentazione di dichiarazioni sostitutive da parte dei contribuenti. Entrambi gli strumenti tendono ad incidere sulla medesima platea di contribuenti e quindi sulla totale massa reddituale sommersa: solo che i redditi accertati non si traducono direttamente ed immediatamente in imposte versate dato che essi, fisiologicamente, sopportano la eventuale proposizione dei ricorsi giurisdizionali e la limitazione delle iscrizioni provvisorie a ruolo. Pertanto, nell'anno 1989 il maggior gettito sarà assicurato dai versamenti conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive. Il gettito complessivo che consegnerà ai versamenti connessi alla presentazione di tali dichiarazioni sostitutive può essere valutato in lire 2.228 miliardi. Tenuto conto che è presumibile che la quasi totalità dei contribuenti si avvalga della facoltà di versare contestualmente alla presentazione della dichiarazione il 70 per cento dell'importo dovuto, nel 1989 affluiranno 1.560 miliardi, mentre nel 1990 affluirà il

residuo importo stimato in lire 668 miliardi oltre agli interessi valutati in circa 30 miliardi.

Va peraltro considerato che, poiché le dichiarazioni sostitutive non comprendono il periodo di imposta 1988, per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è iniziato a decorrere quando già era in vigore il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, è evidente che già in tali dichiarazioni emergeranno i redditi dei fabbricati in questione. Ciò fa stimare per il 1989 un ulteriore gettito di circa 450 miliardi.

Analogo effetto si verificherà a partire dal 1990, dal quale anno è presumibile un maggior gettito di circa 500 miliardi per anno.

In sintesi le maggiori entrate assicurate del provvedimento sono:

1989	+ 2.010 miliardi;
1990	+ 1.198 miliardi;
1991	+ 500 miliardi.

Per quanto riguarda i terreni, se è pur prevedibile che la nuova normativa farà emergere base imponibile, è anche vero che il suo differimento al 1990 comporta, rispetto alle previsioni, minori entrate stimate in lire 400 miliardi alle quali si fa fronte mediante utilizzo delle entrate sopra indicate.

L'unito provvedimento non è stato corredato dalla relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112.

Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989.

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I.

ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

ARTICOLO 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

ARTICOLO 3.

1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

ARTICOLO 4.

1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonché le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denunce di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° gennaio 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei o magnetici.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli

elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

4. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formati o autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

5. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

6. Per gli atti formati e le scritture autenticate fino al 30 novembre 1989, la parte che non ha in tutto o in parte dichiarato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, dovrà rendere nello stesso la dichiarazione di cui al comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6.

7. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base ai criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni.

9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

ARTICOLO 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale, nonché per la conservazione dei dati su supporto magnetico.

ARTICOLO 6.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere dal 1° settembre al 30 novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 novembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti.

ARTICOLO 7.

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

ARTICOLO 8.

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle

dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

ARTICOLO 9.

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.

CAPO II.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO

ARTICOLO 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di

imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria vicinore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare ».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualità di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualità di coltura comprese quelle non variate, nonché la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori tariffa relative a ciascuna qualità e la data di ultimazione dei miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di mancata allegazione o di incompletezza del prospetto, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni del presente articolo relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

ARTICOLO 11.

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

ARTICOLO 12.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25. ».

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — GAVA —
AMATO — MAMMÌ.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.